



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 8.9.2015

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro. Anno 2015. Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 6 agosto 2015, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - Anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, siglato, in data 29 luglio 2015, dal Comitato medesimo e dai rappresentanti di alcune delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 31/1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS, UGL, FEDRO).

L'ipotesi di accordo concerne tutto il comparto di contrattazione del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, Corpo forestale, degli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali.

Al testo, a cura del Comitato, è stata allegata la "Relazione" prescritta dagli articoli 63, comma 3, e 64 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i., in essa sono indicate le modifiche normative apportate al contratto collettivo vigente.

L'Assessore espone gli aspetti salienti del contratto.

L'art. 2 stabilisce che le disposizioni previste dall'ipotesi di contratto sono riferite al quadriennio di contrattazione relativo al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013 e che gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, salva diversa prescrizione dello stesso.

Quanto alla durata contrattuale l'Assessore riferisce che la Giunta regionale con la deliberazione n. 30/19 del 30 luglio 2013, avente ad oggetto gli indirizzi della contrattazione triennale 2013- 2015, ha stabilito che, in considerazione del blocco contrattuale per il triennio 2010-2012, disposto dal comma 17 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., i nuovi contratti collettivi devono essere riferiti al triennio 2013-2015 e riguardare esclusivamente aspetti di natura giuridica.

L'Assessore del Personale, al riguardo, rammenta che l'art. 58, comma 5, della L.R. n. 31/1998 recita "La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato" e che, attualmente, l'estensione temporale dei contratti privatistici è triennale.



Tale dettato è conforme al testo dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede, inoltre, la coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e della disciplina economica dei contratti; tale statuizione è stata recepita dalla Giunta con i predetti indirizzi.

L'Assessore fa, altresì, presente che per effetto del comma 453 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) e del comma 254 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) - modificativi dell'art. 9 comma 17 del D.L. n. 78/2010 - il blocco della parte economica delle procedure contrattuali è stato esteso alle annualità 2013, 2014 e 2015 e che, pertanto, la contrattazione può interessare unicamente la parte normativa.

Tenuto conto di quanto detto e coerentemente con gli indirizzi della citata deliberazione n. 30/19 del 30 luglio 2013, l'ambito temporale dell'ipotesi di contratto deve essere riferita al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Gli artt. 4 e 5 dell'ipotesi trattano l'orario di lavoro. In particolare, l'art. 4 ridefinisce la fascia obbligatoria pomeridiana in un'ora compresa tra le 15.00 e le 17.00 (attualmente dalle 16.00 alle 17.00) e l'art. 5 riduce ad almeno 30 minuti la pausa giornaliera fra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano (attualmente di almeno un'ora). Le modalità operative e la tempistica dell'attuazione degli artt. 4 e 5 dell'ipotesi contrattuale, che richiedono necessari aggiornamenti del sistema informativo HR, devono essere supportate da apposito atto generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale.

Con gli articoli dal 6 al 12 dell'ipotesi contrattuale vengono ridefiniti gli istituti concernenti la fruizione del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, del congedo dei genitori, delle assenze per malattia nonché del congedo per la cura degli invalidi. Da tali disposizioni non derivano costi diretti, posto che gli oneri per la loro attuazione sono già ricompresi nelle retribuzioni in godimento, e, pertanto, trovano copertura negli attuali stanziamenti di bilancio.

L'art. 13 per il servizio mensa prevede, a parità di spesa complessiva contrattualmente autorizzata (pari a 100 buoni pasto annui per dipendente), un meccanismo di compensazione che permetterà a fine anno la redistribuzione dei buoni non assegnati fra quei dipendenti che hanno effettuato oltre 100 giornate lavorative di rientro pomeridiano e fino comunque ad un massimo di 130 buoni a dipendente.

L'art. 15 disciplina le modalità di costituzione e quantificazione del fondo per le progressioni professionali e, coerentemente con quanto definito negli altri comparti di contrattazione del settore pubblico, fa confluire nel fondo la quota delle economie ascrivibili a precedenti progressioni professionali del personale cessato a decorrere dal primo gennaio 2010.

Dette economie, unitamente alle altre voci di alimentazione del fondo, potranno essere disponibili



con decorrenza dal 1° gennaio 2015, annualità dalla quale cessa l'efficacia della norma di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, il blocco delle progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014 e, comunque, successivamente all'adozione di apposita norma autorizzativa di spesa.

Tutto ciò rappresentato, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone alla Giunta regionale l'ipotesi del contratto collettivo regionale di lavoro in argomento, per l'espressione del suo vincolante parere e per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine all'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro, anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, e ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di contrattazione, nei termini e alle condizioni sottoindicate:
 - a. l'ambito temporale dell'ipotesi di contratto è riferita al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
 - b. le modalità operative e la tempistica dell'attuazione degli articoli 4 e 5 dell'ipotesi contrattuale, che richiedono anche necessari aggiornamenti del sistema informativo HR, devono essere supportate da apposito atto generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale;
 - c. la dotazione del fondo per le progressioni professionali è utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e previa adozione di apposita norma autorizzativa di spesa;
- di approvare, quale indirizzo cui il CORAN dovrà attenersi per le future contrattazioni, che le somme derivanti da economie a valere sui diversi istituti contrattuali siano accantonate in funzione delle effettive esigenze di attuazione delle norme contrattuali.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru